

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Ordine del giorno della IV Conferenza internazionale del Lavoro. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, al quale, in base all'art. 400 del Trattato di Versailles, spetta di stabilire l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza generale dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, ha deciso di sottoporre alla IV Conferenza internazionale del Lavoro, che si riunirà a Ginevra il 18 ottobre 1922, il seguente ordine del giorno:

1. Revisione della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di Pace:

a) allo scopo di permettere la riforma della composizione del Consiglio d'amministrazione;

b) allo scopo di permettere delle modificazioni per la parte che riguarda la periodicità delle sessioni della Conferenza.

2. Comunicazione all'Ufficio internazionale del Lavoro delle informazioni, statistiche e altro riguardante l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio o il transito degli emigranti.

Nel comunicare l'ordine del giorno ai Governi degli Stati, membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il Direttore dell'Ufficio ha ricordati i precedenti delle questioni, ha esposto i lavori compiuti per preparare le discussioni ed ha prospettato le varie soluzioni.

In quanto alla proposta di ridurre il numero e di distribuire diversamente il lavoro delle sessioni della Conferenza, osserva che essa s'ispira alla preoccupazione non solo di semplificare il meccanismo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, ma ancora di limitare le spese degli Stati che partecipano e queste sessioni.

XIII^a Sessione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro tiene la sua XIII^a sessione ad Interlaken nei giorni 25-26 luglio. Fra gli oggetti, posti all'ordine del giorno, vi sono i seguenti:

1. Approvazione delle designazioni per le Commissioni d'inchiesta (art. 412 dei Trattati di pace); 2. Commissione per il trasferimento dei fondi delle assicurazioni sociali dell'Austria all'Italia: domanda del Governo italiano; 3. costituzione della Commissione consultiva per l'agricoltura; 4. svolgimento dell'azione in relazione a diverse risoluzioni della conferenza del 1921 (lavoratori intellettuali, cooperative, lingue ufficiali, materie prime).

Nelle liste, dalle quali devono essere eletti i membri delle Commissioni d'inchiesta, l'Italia è rappresentata dal senatore Calisse per il Governo, dal prof. Balella per gl' industriali e dall'on. Buozzi per gli operai.

Corte permanente di giustizia internazionale. — L'art. 35 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale prevede che il Consiglio della S. d. N. abbia a stabilire le condizioni nelle quali la Corte sia accessibile anche agli Stati che non sono membri della Società nè sono menzionati nello stesso Patto. In esecuzione di tale disposizione, il Consiglio della S. d. N. nella seduta del 12 maggio 1922 ha adottato le seguenti disposizioni:

« Il Consiglio della Società delle Nazioni;

« In virtù dei poteri che gli sono stati conferiti dall'art. 35, paragrafo 2 dello statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, ai sensi delle disposizioni del detto articolo,

decide:

« 1. La Corte permanente di giustizia internazionale è aperta ad ogni Stato che non è membro della Società delle Nazioni e che non è menzionato nell'allegato al Patto della Società, alle condizioni seguenti: Questo Stato dovrà avere depositato preventivamente alla cancelleria della Corte una dichiarazione con la quale accetta la giurisdizione della Corte, conformemente al Patto della Società delle Nazioni ed ai termini e condizioni dello statuto e del regolamento della Corte, impegnandosi di eseguire in buona fede le sentenze rese ed a non dichiarare guerra contro nessuno Stato che vi si uniformerà.

« 2. Questa condizione può avere sia un carattere particolare sia un carattere generale.

« La dichiarazione di un carattere particolare è quella per la quale uno Stato accetta la giurisdizione della Corte per una o più controversie già nate.

« La dichiarazione di un carattere generale è quella per la quale uno Stato accetta la giurisdizione della Corte per tutte le controversie già sorte o che potranno sorgere, o per una o più categorie di tali controversie.

« Nel firmare una dichiarazione di carattere generale ogni Stato ha la facoltà di accettare come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, la giurisdizione della Corte, conformemente all'art. 35 dello statuto, senza che quest'accettazione possa, tranne il caso di convenzione speciale, essere opposta sia ai membri della Società delle Nazioni, sia agli Stati menzionati nell'annesso al Patto che hanno firmato o che firmeranno la « disposizione facoltativa » prevista al protocollo addizionale del 16 dicembre 1920.

« 3. L'originale delle dichiarazioni fatte ai termini della presente risoluzione è conservata dal cancelliere della Corte che ne trasmette, secondo la procedura adottata dalla Corte, degli esemplari certificati conformi a tutti i membri della Società delle Nazioni o agli Stati menzionati nell'Annesso al Patto, come pure a tutti gli altri Stati che la Corte designerà ed al Segretario della Società delle Nazioni.

« 4. Il Consiglio della Società delle Nazioni si riserva il diritto di annullare o di modificare in ogni momento la presente risoluzione con un'altra, di cui la Corte riceverà comunicazione. Dal momento della ricezione di

questa comunicazione dal cancelliere della Corte, e nella misura determinata dalla nuova risoluzione, le dichiarazioni esistenti cessano di essere in vigore salvo per quella parte che concerne le controversie di cui la Corte si troverà investita.

« La Corte è competente per ogni questione relativa alla validità o all'effetto di una dichiarazione fatta ai termini della presente risoluzione ».

Conferenza dell'Unione internazionale delle Associazioni per la Società delle Nazioni. — Sotto la presidenza del Senatore Ruffini si è riunita a Praga dal 3 al 7 giugno scorso, l'Unione internazionale delle Associazioni per la Società delle Nazioni. Venticinque Paesi erano rappresentati. Per lo studio delle risoluzioni che le erano state sottoposte dalle Associazioni nazionali, la Conferenza costituì cinque Commissioni speciali. Merita un particolare accenno il lavoro compiuto da alcune di queste Commissioni speciali. Sulla questione della *propaganda*, affidata alla seconda Commissione, è stato votato una risoluzione presentata dalla Delegazione francese, che consiste nell'invitare le associazioni dei diversi paesi a dar seguito alla risoluzione già precedentemente adottata dalle Conferenze di Ginevra e Milano. Tale risoluzione è così concepita:

Le associazioni nazionali vorranno svolgere attività perseverante negli ambienti operai per far conoscere gli organi della Società delle Nazioni destinati all'Organizzazione internazionale del Lavoro ed al miglioramento delle condizioni igieniche ed altre della vita dei lavoratori. Un appello sarà rivolto dalle stesse Associazioni nazionali ai Governi dei paesi membri della Società delle Nazioni in favore dell'adozione e della prossima realizzazione dei voti adottati dai rappresentanti autorizzati dei padroni e degli operai alla prima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro tenuta a Washington nell'ottobre 1919.

La terza Commissione, investita delle *questioni giuridiche*, ha formulato dei voti relativi alla registrazione dei Trattati, all'aumento del numero dei membri non permanenti del Consiglio, alla giurisdizione obbligatoria della Corte permanente di giustizia internazionale ed alla nomina dei membri dell'Assemblea da parte della rappresentanza popolare dei diversi Stati.

La quinta Commissione a cui furono affidate le *questioni politiche ed economiche* ha emesso il voto:

« ... che la Società delle Nazioni, di accordo con l'Organizzazione internazionale del lavoro, stabilisca le norme per la ripartizione delle materie prime nell'interesse generale di tutti i popoli, e particolarmente in ciò che riguarda le materie prime europee, della loro ripartizione fra gli Stati dell'Europa nell'interesse generale delle popolazioni di essa ».

La stessa Commissione ha sottoposto al Congresso una risoluzione sulla *ricostruzione economica dell'Europa e sulla disoccupazione*:

« considerando che la Società delle Nazioni ha per scopo di stabilire la pace universale e che una tale pace non può essere fondata che sulla giustizia sociale;

considerato che la disoccupazione è un male universale;

esprime il voto, che le autorità competenti di ciascuno Stato portino la propria attenzione nelle decisioni delle conferenze internazionali del Lavoro ed in particolare in quelle che riguardano la lotta contro la disoccupazione.

La Commissione delle razze ha sottoposto all'Assemblea alcune risoluzioni riguardanti i *problemi dell'emigrazione*, fra le quali le seguenti:

« Ogni Stato può, in virtù della sua sovranità, importare limiti alla emigrazione, ma la giustizia impone un trattamento eguale per tutte le razze e la reciprocità fra Stato e Stato.

Ogni immigrato, quando sia stato ammesso in un territorio, deve poter godere degli stessi diritti accordati agli altri immigrati ».

Le varie risoluzioni adottate dalle Commissioni speciali sono state sottoposte alla Conferenza, la quale le ha votate nonostante vi fosse stata richiesta di aggiornamento.

La prossima Conferenza avrà luogo a Vienna il 1923.

Voto del Comitato permanente del lavoro italiano. — Nella seduta del 20 luglio scorso, il Comitato permanente del lavoro italiano, udita la relazione Cabrini - Solinas sulle questioni inserite all'ordine del giorno della prossima Conferenza internazionale del Lavoro, ha espresso il voto che il Governo italiano, accogliendo la proposta modifica all'ordinamento dell'Organizzazione per il Lavoro, riaffermi la necessità di una più larga revisione, tenendo presenti i voti da più parti e in diverse occasioni espressi. Pure accogliendo la proposta diretta a non rendere obbligatoria la convocazione della Conferenza internazionale ogni anno, il Comitato ha fatto presente la necessità di garanzie contro intervalli, fra una Conferenza e l'altra, eccessivamente lunghi. Il Comitato ha, infine, raccomandato al Governo la ratifica delle Convenzioni delle Conferenze di Washington (1919), Genova (1920), Ginevra (1921).

Tratta delle donne e dei fanciulli. — In conformità della risoluzione XI dell'Atto finale della Conferenza di Ginevra sulla tratta delle donne e dei fanciulli, dal Consiglio della Società delle Nazioni, nella sessione di gennaio 1922, è stata definitivamente costituita la Commissione consultiva prevista dalla risoluzione stessa. I paesi invitati a designare ciascuno un proprio rappresentante, sono: Dani-

marca, Giappone, Francia, Inghilterra, Italia, Polonia, Romania, Spagna, Uruguay.

I cinque assessori, che devono anche far parte della Commissione, saranno designati: a) dall'Ufficio internazionale per la repressione della tratta; b) dall'Organizzazione internazionale femminile; c) dell'Associazione cattolica internazionale per la protezione della giovane; d) della Federazione delle Unioni internazionali degli amici della giovane; f) dall'Associazione israelitica per la protezione della giovane.

ITALIA

L'Italia e il diritto internazionale del lavoro. — Il senatore Tomaso Tittoni ha tenuto, durante l'agosto dello scorso anno, una serie di conferenze sull'Italia nell'*Institute of Politics*, a Williamstown (Mass.), per invito di un'Associazione di pubblicisti e di studiosi americani, che si è proposta di promuovere tra le classi intellettuali degli Stati Uniti una più profonda ed esatta conoscenza dei vari paesi d'Europa, affidando ai più insigni uomini di Stato e di scienza di ciascuno l'incarico di illustrare il proprio paese nei vari campi della sua attività. In una delle conferenze, il senatore Tittoni ha illustrato il contributo dell'Italia alla dottrina ed alla pratica del diritto internazionale. Nella sua dotta conferenza, ora pubblicata integralmente nella *Rivista di diritto internazionale*, l'on. Tittoni ha anche messo in rilievo la parte così notevole che l'Italia ha avuto nei recenti progressi del diritto internazionale del lavoro.

Si può affermare, - così l'on. Tittoni - che in questo campo l'Italia disse la prima parola: la nostra convenzione del 1904 con la Francia, circa il trattamento dei lavoratori dei due paesi, fu il primo accordo internazionale che regolò con modernità di criteri le questioni che interessano gli operai. Quella convenzione, ideata da Luigi Luzzatti, non soltanto fu per così dire, la matrice di una serie numerosa di accordi speciali fra le stesse parti contraenti, ma la forza dell'esempio diede impulso alla negoziazione di accordi analoghi fra altri paesi. Noi proseguimmo frattanto nel cammino così felicemente intrapreso: i nuovi trattati di lavoro, recentemente stipulati dall'Italia, con la Francia stessa e col Lussemburgo, costituiscono il punto più alto raggiunto finora mercè accordi concreti in questo campo. Il nuovo trattato italo-francese, di cui furono da me fissate a Parigi le linee direttive sulle prime conversazioni col Governo della Repubblica, conchiuso a Roma il 30 settembre 1919, è tutto informato a questo criterio fondamentale: in materia di previdenza sociale, assistenza, protezione del lavoro, ognuno dei due Paesi tratterà i cittadini dell'altro come i propri. Il principio della parità di trattamento, così accolto, attua nella sua pienezza questa esigenza di giustizia sociale: che i lavoratori stranieri, i quali concorrono alla formazione della ricchezza nazionale, devono essere equiparati ai nazionali nel godimento di tutti i benefici della legislazione sociale

del Paese. Il trattato col Lussemburgo, conchiuso l'11 novembre 1920, è informato ai medesimi criteri, e in qualche punto va più oltre come quando estende il principio della parità alle disposizioni che regolano le libertà e le garanzie sindacali. Mentre con questi accordi concreti e speciali contribuiva nel modo più efficace al progresso del diritto internazionale positivo, l'Italia partecipava, con risoluta arditezza, autorizzata dalla felice esperienza, al movimento recentissimo per la organizzazione internazionale permanente del lavoro. Nella Commissione interalleata della Conferenza di Parigi, cui fu affidato il compito di studiarne i problemi, la Delegazione italiana portò un contributo particolarmente notevole: sostenne che i trattati di pace dovessero contenere un capitolo di azione sociale, il più possibilmente vicino alle richieste che le organizzazioni sindacali avevano formulato l'indomani dell'armistizio; che tutti gli Stati, ancorchè non ammessi alla Società delle Nazioni, dovessero essere accolti nella organizzazione internazionale del lavoro; che la legislazione internazionale del lavoro dovesse essere estesa anche ai lavoratori della terra; che la emigrazione e la immigrazione dovessero essere libere, pur sottoponendo i movimenti migratori ad uffici speciali da costituire. Queste, e molte altre proposte che i delegati formularono durante le prime conferenze di Washington e di Genova, furono in gran parte adottate, altre parvero in qualche punto troppo audaci. Tutto ciò prova con quanta fiducia l'Italia abbia accolta la idea di un ordinamento internazionale del lavoro che, promovendo la tutela dei lavoratori di tutti i paesi, è destinata a costituire una forza di prim'ordine, per mantenere la pace nel mondo e cementare la solidarietà fra tutte le Nazioni ».

Le rimesse degli emigranti nel 1921. — Secondo la relazione del Consiglio generale del Banco di Napoli, si hanno per le rimesse degli emigranti durante il 1921, effettuate a mezzo delle agenzie del Banco all'estero, i seguenti dati coi relativi raffronti per l'anno 1920:

STATI	RIMESSE				DIFFERENZE	
	1920		1921		Quantità	Ammontare
	Quant.	Ammontare	Quant.	Ammontare		
Stati Uniti . . .	523 960	878.340.654,30	348 922	621.973.590,78	- 175.030	-256.376.063,52
Canada . . .	38 796	30.351.345,26	19.938	21.114.517,58	- 18.858	- 18.236.827,68
Venezuela . . .	259	324.707,40	245	278.350,05	- 14	- 46.357,35
Brasile . . .	12.047	27.730.552,69	7 463	21.556.040,19	- 4.584	- 6.174.512,50
Argentina . . .	47 761	33.854.994,17	34.296	46.278.532,29	+ 13 465	+ 12.423.538,12
America Centr.	41	26 960 -	-	-	- 41	- 26 960 -
Uruguay . . .	36	808.578,70	-	-	- 36	- 808.578,70
Chile	220	100.202,99	-	-	- 202	- 100.202,99
Germania . . .	2.701	209.387,70	6 719	347.691,55	+ 4.015	+ 138.302,85
TOTALI . . .	625 824	980.756.383,21	417.583	711.548.721,44	- 208.241	-169.207.661,77

L'insieme delle rimesse raccolte nel 1921, in confronto del 1920 presenta una diminuzione di n.208.241 nella quantità e di f.269.207.662, nello ammontare. Tale diminuzione, sebbene in proporzione diversa, è generale per tutti i paesi di provenienza, tranne per le rimesse dell'Argentina e della Germania. Secondo calcoli fatti dal Commissariato, le rimesse a mezzo del Banco di Napoli rappresenterebbero in media soltanto una quarta parte dei risparmi degli emigranti.

A U S T R I A

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e l'Austria — A seguito dell'uso fatto dal Governo italiano della facoltà conferitagli dall'articolo 241 del Trattato di San Germaino, firmato il 10 settembre 1919, e ratificato il 16 luglio 1920, sono stati rimessi in vigore fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, a datare del giorno 15 gennaio 1921, i seguenti trattati, convenzioni ed accordi, già stipulati dal Regno d'Italia con l'ex - Impero austro-ungarico.

1. Scambio di note del 28 marzo e del 5 aprile 1871 circa le spese di rimpatrio degli indigenti;
2. Scambio di note del 6 marzo 4 aprile 1912 per la comunicazione delle sentenze penali;
3. Dichiarazione del 7 febbraio-21 marzo 1874 circa l'abolizione, in alcuni documenti, delle legalizzazioni diplomatica e consolare.
4. Dichiarazione del 2-6 agosto 1874 per il rimpatrio degli espulsi che hanno perduto la nazionalità d'origine;
5. Dichiarazione del 30 marzo 19 aprile 1875 circa il pagamento delle indennità ai testimoni e periti;
6. Scambio di note del 24 e del 28 marzo 1877 circa il trasporto degli espulsi appartenenti ad un terzo Stato;
7. Convenzione consolare del 15 maggio 1874 e dichiarazione interpretativa dell'art. 11, alinea 2^a, della stessa convenzione relativa agli atti di stato civile;
8. Dichiarazione del 24 gennaio - 3 febbraio 1877 per la reciproca ammissione delle Società per azioni;
9. Dichiarazione del 31 luglio-12 agosto 1878 circa le legalizzazioni addizionali a quella del 1874;
10. Intelligenze dell'agosto 1880-1^o marzo 1883 circa lo scambio di pubblicazioni legislative;
11. Dichiarazione del 23-30 aprile 1879 relativa alla consegna degli espulsi;
12. Convenzione dal 9 febbraio 1883 per il patrocinio gratuito a favore degli indigenti (limitatamente a quanto si riferisce alla materia penale)
13. Convenzione dell'8 luglio 1890 per la tutela della proprietà letteraria ed artistica;
14. Convenzione dell'11 febbraio 1906 relativa all'acquisto di beni ed immobili da parte dei rispettivi sudditi;

15. Dichiarazione del 29 settembre-15 ottobre 1883 per lo scambio degli atti di Stato civile;

16. Dichiarazione del 10 novembre 1893 pel traffico di frontiera dei vegetali;

17. Accordo del 22-29 gennaio 1896 sul regime sanitario del traffico di frontiera (per quanto non sia stato sostituito dalla successiva convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 1903);

18. Scambio di note del 12 e del 17 dicembre 1896 per il rimpatrio degl'indigenti;

19. Convenzione dell'11 febbraio 1906 contro le epizoozie;

20. Accordo del 23 dicembre 1908 per la importazione dei prodotti medicinali;

21. Scambio di note del 16 maggio-7 luglio 1891 per la comunicazione dei dati dei censimenti;

22. Convenzione del 25 giugno 1896 per l'assistenza gratuita degli ammalati poveri;

23. Accordo del 13 febbraio 1889 per la protezione di marinai abbandonati.

Sotto riserva delle speciali disposizioni del Trattato di pace, sono inoltre stati richiamati in vigore per diretta disposizione del Trattato stesso, e quindi a decorrere dal 16 luglio 1920, data dell'entrata in vigore di esso, i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali di cui erano firmatari l'Italia e l'Austria, e che sono espressamente indicati nel Trattato.

BULGARIA

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e la Bulgaria. — A seguito dell'uso fatto dal Governo italiano della facoltà conferitagli dell'art. 168 del Trattato di pace di Neuilly, firmato il 21 novembre 1919, e ratificato il 9 agosto 1920, sono stati rimessi in vigore fra il Regno d'Italia e il Regno di Bulgaria, a datare dal giorno 5 febbraio 1921, i seguenti trattati, convenzioni ed accordi:

1. Accordo derivante da scambio di note del 31 ottobre 1880 e del 20 aprile 1881 per l'assistenza gratuita degl'indigenti;

2. Accordo del 31 ottobre 1908, circa le tare doganali per le merci italiane;

3. Convenzione consolare del 25 febbraio - 10 marzo 1910;

4. Scambio di note del 10 maggio - 21 luglio 1910 pel trattamento doganale del mobilio e di altri oggetti usati;

5. Accordo derivante da nota del 5 gennaio 1909 e scambio di note del 24-29 aprile 1915 per l'applicazione ai vini italiani delle agevolazioni accordate ai vini francesi dal trattato di commercio franco bulgaro.

Sotto riserva delle speciali disposizioni del Trattato di Pace sono inoltre stati richiamati in vigore, per diretta disposizione del Trattato stesso e, quindi a decorrere dal 9 agosto 1920, data dell'antrata in

vigore di esso, i trattati, la convenzioni e gli accordi plurilaterali, di cui erano firmatari l'Italia e la Bulgaria e che sono espressamente indicati nel Trattato.

Il lavoro obbligatorio. — Con la legge 5 giugno 1920, che entrò in vigore il 14 dello stesso mese, la Bulgaria rese obbligatorio il lavoro ai cittadini bulgari d'ambo i sessi. ¹ A due anni di distanza dall'applicazione di questa legge mette conto di esaminare, sulle scorta di una pubblicazione ufficiosa. ² i risultati dell'applicazione stessa, l'entità dei lavori compiuti e i vantaggi politici e tecnici ottenuti. Giova premettere che essendo state formulate alla legge del 1920 alcune obiezioni da parte del Consiglio Supremo di Versailles, il quale ravvisò in essa gli estremi di una Organizzazione militare, alcuni emendamenti si sono resi necessari. Questi emendamenti hanno particolarmente mirato a regolare: *a.* la chiamata dei giovani obbligati a prestare il servizio obbligatorio, secondo la loro età; *b.* la durata di esso; *c.* l'adozione del principio del riscatto o dispensa. L'art. 1 della nuova legge è così concepito:

« Tutti i sudditi bulgari di ambo i sessi che abbiano raggiunto: i giovani il 20° anno e le giovani il 16° anno, sono tenuti al lavoro obbligatorio pubblico: al quale i primi sono chiamati fino al loro 40 anno e le donne fino al 30 anno. Di ogni classe di età non può essere chiamato in servizio più del 30%.

Con questi emendamenti si è voluto evitare ogni decisione da parte delle Potenze nel senso che la chiamata dei giovani di 20 anni costituisce una classe militare; saranno chiamati ogni anno giovani di età differente. L'antica legge del lavoro obbligatorio contemplava la questione del lavoro obbligatorio straordinario. Nella nuova legge questa questione è regolata dall'art. 4 il quale stabilisce: « la durata del lavoro obbligatorio è: *a.* per le persone che non furono mai chiamate ad una prestazione per lo Stato per una durata di più di tre mesi senza interruzione — 8 mesi al più, per gli uomini e 4 mesi per le donne. E' consentita la prestazione di servizio in più di due volte:

b) le persone di ambo i sessi già convocate per la prestazione di servizio allo Stato per più di tre mesi non possono essere chiamate al lavoro per più di 21 giorni ogni anno ».

La questione della dispensa del lavoro obbligatorio ha suscitato

¹ Il *Bollettino della Emigrazione* riportò nel numero VIII-IX a pagg. 396-397 del 1920 i principii fondamentali e brevi notizie su questa legge.

² CHRISTO STOYANOFF (Direttore Generale del lavoro obbligatorio. a Sofia) *Le travail obligatoire en Bulgarie* — Sofia, 1922 - Impr. de l'Etat.

un largo dibattito. A questo riguardo l'art. 4 della legge precedente era categorico: il lavoro ordinario e straordinario era personale; la dispensa e la sostituzione non erano ammesse. Tale principio rendeva popolare il significato sociale della legge: il lavoro fisico era, reso obbligatorio per tutti i cittadini di una certa determinata età; i cittadini, senza distinzione di situazione sociale, erano posti al medesimo livello di eguaglianza. Le masse popolari — riferisce lo Stoyanoff — accolsero questa eguaglianza con soddisfazione, perchè la legge del lavoro obbligatorio era la prima che rispettava gli sforzi continui del lavoro fisico. Gli emendamenti recati alla vecchia legge hanno, con l'articolo 8, abbandonato il principio che non ammetteva la dispensa o riscatto del lavoro obbligatorio. L'articolo 8 della nuova legge stabilisce:

« Per principio il lavoro obbligatorio è personale. Il riscatto è ammesso secondo il paragrafo *a* dell'articolo 4 fino ad una data proporzione: un regolamento speciale, approvato dal Consiglio dei ministri, regolerà il riscatto secondo il salario medio e la situazione della persona ».

Il riscatto sarà accordato per decisione dei Consigli comunali tenendo conto della situazione delle persone costrette al lavoro obbligatorio; questo riscatto non potrà essere inferiore a 100 leva al giorno; le somme rimarranno iscritte nelle rispettive entrate comunali e saranno utilizzate esclusivamente per la costruzione. Quanto ai risultati del riscatto del lavoro obbligatorio, l'applicazione pratica di esso ha mostrato alcuni difetti che potrebbero essere corretti; vi sono molte persone le quali sono costrette al lavoro obbligatorio straordinario e che, a causa della loro professione, non sono adatte al lavoro fisico; il loro lavoro non dà risultati e demoralizza in tutti i rapporti. D'altra parte, le risorse finanziarie dei Comuni sono troppo esigue per poter portare a termine delle imprese speciali con gli operai di cui possono disporre. Questi difetti nel lavoro obbligatorio straordinario hanno imposto il riscatto o dispensa dal lavoro. Inoltre sarà compilato un apposito regolamento in forza del quale i Comuni dovranno restringere il loro campo di azione; ad essi sarà in ogni caso consentito di tenere presenti le condizioni locali per regolare la questione del riscatto.

L'organizzazione del lavoro obbligatorio dipende da una Direzione generale presso il Ministero dei Lavori Pubblici; gli organi intermedi periferici sono i Consigli comunali. Intorno all'attività futura che l'ufficio avrà il compito di svolgere, viene raccomandato in primo luogo che chiunque desidera la stabilità pronta di questa nuova istituzione deve essere convinto della necessità dell'indipendenza.

L'attività degli organi in rapporto all'applicazione di questi mezzi, tenuta presente la natura degli scopi assegnati al lavoro obbliga-

torio, è il risultato di tre specie di attività differenti per il loro carattere, ma identiche rispetto agli scopi finali. Le tre attività trovano la loro diversa estrinsecazione nelle tre sezioni dell'ufficio: amministrativo, tecnica ed economica. Gli scopi immediati dell'organizzazione sono:

a) la creazione di una organizzazione che permetta l'utilizzazione completa e razionale del lavoro dei cittadini per il bene del cittadino stesso, dello Stato e dei Comuni;

b) la consolidazione su basi solide di tutti i servizi e delle varie produzioni (fabbriche, officine, ecc). indispensabili per il mantenimento del lavoro obbligatorio in modo da permettere ad esso, in un avvenire prossimo, di provvedere da sé ai propri bisogni, senza far ricorso alla cassa dello Stato.

Per quanto, infine, riflette il lavoro obbligatorio delle ragazze, le quali, in virtù della legge in esame, sono poste nello stesso livello dei giovani, la legge non è stata ancora applicata essendo la questione particolarmente delicata e meritevole di maggiore esame. Tenute presenti le qualità individuali della donna, le sue mansioni domestiche, e gli usi popolari nonchè il rispetto alle donne dovute, si deve concludere che la soluzione della questione è difficilissima.

Bisogna creare un'organizzazione che permetta al carattere femminile e agli scopi immediati della donna di non essere intaccati, occorrerà mettere le donne in condizioni di trarre partito dal lavoro per prepararsi ad essere buone cittadine, spose e madri. A tal fine è stato elaborato un piano di lavoro obbligatorio femminile nei circondari di Sofia e di Tirnovo dove le ragazze vanno chiamate a titolo di saggio. Ecco i fondamenti di questo piano:

a) nelle campagne le ragazze dovranno contribuire all'aumento dell'istruzione e specialmente della coltura, mediante lo sviluppo delle industrie agricole sussidiarie: apicoltura, bachicoltura, orticoltura, avicoltura, ecc;

b) nelle città, il lavoro obbligatorio delle ragazze potrà essere utilizzato a favore dello Stato e delle istituzioni di beneficenza, nei seguenti modi: confezione di biancheria per ospedali, orfanotrofi, ecc.; lavori di dattilografia, stampa, stenografia, telefono per enti pubblici ecc.

La Direzione generale del lavoro ha inoltre organizzata una scuola di pesca d'acqua dolce a Oréhovo e una scuola di pesca marittima a Varna.

Queste scuole mirano a preparare buoni pescatori al fine di migliorare la pesca tanto decaduta in Bulgaria e di procurare un sano alimento ai lavoratori.

Gli addetti alle peschiere saranno istruiti sui seguenti punti: confezione di reti da pesca e di ceste per il trasporto dei pesci; costruzio-

ne e riparazione delle barche da pesca; esercitazioni nei varî sistemi di pesca; tirocinio sui diversi sistemi di conservazione, di salagione e di affumicamento dei pesci; conoscenza teorica e pratica della riproduzione artificiale dei pesci nei fiumi e nei laghi artificiali. Queste scuole, che lavorano già in modo soddisfacente, saranno munite dei mezzi necessari, e potranno utilizzare in modo razionale la pesca e contribuiranno alla riproduzione artificiale nei fiumi impoveriti di pesci.

Altre scuole pratiche professionali sono state create per addestrare la gioventù alla più diverse mansioni e specialmente alle seguenti: lavorazione del legno, sartoria, fabbricazione di fiammiferi, calzoleria, allevamento di maiali, orticoltura, ecc.

FINLANDIA

Assicurazione in caso di malattie. — Un progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria in caso di malattia è stato elaborato dal Consiglio dei Ministri finlandese per tutti coloro che abbiano superato 16 anni di età. Il progetto detta le norme per l'assistenza sanitaria, la corresponsione di un sussidio giornaliero, un trattamento speciale per le donne partorienti. Nelle disposizioni per l'assistenza sanitaria sono compresi le cure medico-chirurgiche, il rimborso di due terzi delle spese per medicinali, e le eventuali spese per l'acquisto di membri artificiali, di apparecchi per erniosi, ecc. In quanto al sussidio giornaliero, verrebbe liquidato nella misura dei due terzi dei proventi dell'infermo, col massimo di 8 marchi finlandesi al giorno. Questo progetto, che forse incontrerà delle difficoltà per i nuovi aggravii alle finanze dello Stato, si ha ragione di ritenere, che data l'importanza dei provvedimenti sociali e nazionali, otterrà l'approvazione delle Camere legislative.

FRANCIA

Emigrazione di operai italiani - Fogli di congedo. — La Commissione italo-francese, prevista dal trattato di lavoro, ha introdotto un'innovazione nei sistemi di reclutamento dei nostri operai per la Francia. Le imprese, che intendono riavere operai nella nuova stagione di lavoro, possono rilasciare ad essi, alla fine della stagione, appositi certificati di congedo della durata massima di cinque mesi, trasmettendo al Ministero francese del lavoro ed all'Ufficio dell'emigrazione a Parigi, l'elenco di tali operai. In tal modo, le ditte non avranno bi-

sogno di nuove richieste di arruolamento o di nuovi contratti di lavoro per riassumere quegli operai a cui fu rilasciato il foglio di congedo.

Col rilascio di esso, sorge per le ditte l'obbligo di fare per la nuova stagione le stesse condizioni che nella piazza vengono fatte agli operai della stessa categoria. I certificati suddetti devono portare i visti delle competenti autorità francese ed italiana, e devono essere esibiti agli uffici di confine per annotarvi il rimpatrio ed il riespatrio.

GERMANIA

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e la Germania. — A seguito dell'uso fatto dal Governo italiano della facoltà conferitagli dall'art. 289 del Trattato di pace di Versailles firmato il 28 giugno 1919 e ratificato il 10 gennaio 1920, sono stati rimessi in vigore fra il Regno d'Italia e la Germania i seguenti trattati, convenzioni ed accordi, già stipulati dal Regno d'Italia con l'Impero germanico:

1. Convenzione consolare del 21 dicembre 1818 con la convenzione del 7 febbraio 1872, che la estende a tutto l'Impero, e Fatto addizionale del 4 maggio 1891, relativo alla celebrazione dei matrimoni da parte dei consoli;
2. Convenzione di estradizione del 3-5 ottobre 1871 e dichiarazione addizionale del 29 maggio e del 9 agosto 1905;
3. Convenzione relativa alle Società anonime ed altre commerciali, industriali e finanziarie dell'8 agosto 1873;
4. Dichiarazione dell'8 agosto 1873 (nella parte relativa all'assistenza dei rispettivi sudditi indigenti, e cioè limitatamente agli articoli 1, 2, 3 e 4).
5. Accordo del 3 dicembre 1874, relativo alle norme per la celebrazione dei matrimoni fra i sudditi dei due paesi;
6. Dichiarazione del 28 luglio 1879 per l'ammissione dei rispettivi nazionali al gratuito patrocinio;
7. Convenzione del 23 aprile 1913 circa la corrispondenza telefonica fra l'Italia e la Germania, con riserva che va modificato l'art. 5 per la parte concernente le zone locali e relative tariffe, e con avvertenza che tale concessione è preceduta da altra stipulata tra l'Italia, la Svizzera e la Germania firmata a Berna il 23 gennaio 1912, a Berlino il 31 gennaio ed a Roma il 12 febbraio dello stesso anno).
8. Accordo del 24 ottobre 10 novembre 1913, relativo alla produzione del certificato di nulla osta nella celebrazione dei matrimoni;
9. Convenzione del 31 luglio 1912 per le assicurazioni sociali;
10. Accordo del 30-31 dicembre 1907, relativo al commercio dei medicinali;

La rimessa in vigore degli atti suddetti decorre, per i primi nove, del giorno 8 luglio 1920; per il decimo dal giorno 9 dello stesso mese. Sotto riserva delle speciali disposizioni del Trattato di Pace, sono

inoltre richiamati in vigore, per diretta disposizione del Trattato stesso, e quindi a decorrere dal 10 gennaio 1920, data dell'entrata in vigore di esso, i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali, di cui erano firmatari l'Italia e la Germania e che sono espressamente indicati nel Trattato.

Aumento della quota di sovvenzione a favore dell'assistenza produttiva. — In considerazione dell'aumento del sussidio di disoccupazione, la quota di sovvenzione a favore dell'assistenza produttiva istituita allo scopo di utilizzare in maniera redditizia i disoccupati, ha subito, per decreto ministeriale, un aumento proporzionale.

In ogni caso la quota di sovvenzione quotidiana per ciascun disoccupato adibito a lavori reddidizi dall'assistenza produttiva, non può superare il doppio del sussidio che spetta ad un operaio disoccupato che abbia più di 21 anni e due persone a carico. In casi eccezionali, però, la sovvenzione può anche essere elevata a due volte e mezzo il sussidio.

In conseguenza la liquidazione delle quote di sovvenzione verrà fatta sui seguenti nuovi dati:

Comuni appartenenti alle Categorie	A	B	C	D-F
Sovvenzione quotidiana per ciascun disoccupato impiegato dall'assistenza (in marchi)	33,50	33,50	27,50	23,50

In caso di lavori di costruzioni eseguite col concorso dell'assistenza produttiva, l'ammontare complessivo dei soccorsi è calcolato seguendo la norma non del numero dei disoccupati impiegati ma dei lavori murari, effettivamente eseguiti (metri cubi).

Un progetto di legge tedesco dei tribunali di lavoro. — Il Governo, in base all'art. 157 della costituzione tedesca, che prevede la unificazione della legislazione del lavoro, ha preparato un progetto diretto ad istituire una giurisdizione competente in materia di lavoro per tutte le categorie di salariati, sopprimendo le giurisdizioni speciali le quali se avevano dei vantaggi in quanto erano più rapide e meno costose, avevano il torto però di non estendersi ad alcune categorie di salariati,

Il progetto di legge prevede dei tribunali locali (*Arbeitsgerichte*), dei tribunali di lavoro nazionali (*Landarbeitsgerichte*), e un tribunale del lavoro federale (*Reichsarbeitsgericht*). Le disposizioni relative alla composizione di questi tribunali tengono conto delle esperienze fatte dai tribunali speciali e della natura dei conflitti che saranno loro sottoposti. I tribunali di lavoro locali sarebbero composti di un giudice

del tribunale locale come presidente e da due assessori, l'uno padrone, l'altro operaio. I tribunali di lavoro nazionali si comporrebbero ugualmente di un presidente membro del tribunale nazionale, e di un giudice padronale e di un giudice operaio. Il tribunale di lavoro federale si compone di una camera civile del *Neichsgericht* e di due giudici proposti dal Consiglio economico del Reich.

La competenza dei tribunali di lavoro si estenderebbe:

- a) ai conflitti relativi ai contratti collettivi;
- b) a tutte le controversie di ordine civile che sorgono fra padroni ed operai a proposito del contratto di lavoro, qualunque sia il valore degli oggetti della controversia;
- c) ai reclami presentati dai salariati contro altri operai in occasione di lavori compiuti in comune;
- d) ai conflitti che rientrano nella competenza della Commissione di conciliazione;
- e) al calcolo delle pensioni sulla base del salario degli operai;
- f) alla valutazione delle prestazioni in natura.

Seguendo una procedura speciale (*Bussfestsetzungsverfahren*), il tribunale di lavoro può infliggere un'ammenda in alcuni casi espressamente previsti: se il padrone non adempie alle obbligazioni assunte al momento dell'entrata in servizio; e se il padrone non si sottomette alle prescrizioni all'art. 14 della legge sull'impiego dei mutilati.

Infine i tribunali di lavoro sono competenti in questioni amministrative relativamente ai Consigli di impresa.

I tribunali di lavoro nazionali funzionerebbero come tribunali di seconda istanza ed il Tribunale di lavoro federale come Corte di appello.

INGHILTERRA.

Progetto di legge relativo alla concessione di sussidi agli emigranti. — Il deputato Emery ha presentato recentemente alla Camera dei Comuni un progetto di legge (n. 87), che modifica le attuali disposizioni sullo stabilimento dei sudditi britannici nei Dominions. Questo progetto contiene le seguenti disposizioni principali:

Il segretario di Stato per le Colonie avrà il diritto di collaborare con i diversi governi coloniali e con organizzazioni private per la esecuzione dei progetti tendenti ad assicurare un aiuto collettivo ai sudditi inglesi che desiderano stabilirsi nei Dominions. secondo questa legge sarà considerato progetto meritevole dell'appoggio del segretario di Stato per le colonie:

- a) ogni progetto di colonizzazione agricola;
- b) ogni progetto tendente a facilitare lo stabilimento di coloni

nei Dominions, assicurando loro sia la gratuità del viaggio, sia l'apertura di crediti sia un'istruzione speciale:

Tuttavia, il Segretario di Stato per le colonie non potrà contribuire a nessun progetto senza il consenso del Cancelliere dello Scacchiere. Quest'ultimo sorveglierà perchè le quote del Governo e dell'organizzazione siano proporzionate alla quota del Segretario di Stato per le Colonie, il quale non potrà contribuire in nessun caso, con quote che oltrepassino la metà del costo totale della impresa.

Tutte le spese derivanti dalla applicazione di questo progetto saranno coperte dal bilancio votato dal Parlamento, a condizione che le contribuzioni accordate dal Segretario di Stato per le Colonie non oltrepassino Lst. 1.500.000 per l'anno finanziario che comincia con la data di promulgazione di questo progetto, e di Lst. 3.000.000 per gli anni seguenti.

UNGHERIA

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e l'Ungheria. — A seguito dell'uso fatto dal Governo italiano della facoltà conferita dall'art. 224 del Trattato di pace di Trianon, firmato il 4 giugno 1920, e ratificato il 26 luglio 1921, sono stati rimessi in vigore fra il Regno d'Italia e l'Ungheria a datare dal giorno 20 gennaio 1922, i seguenti trattati, convenzioni ed accordi già stipulati dal Regno d'Italia con l'ex Impero austro-ungarico.

1. Convenzione consolare del 15 maggio 1874 e dichiarazione interpretativa dell'art. 3, al. 2°, relativa agli atti dello Stato civile;
2. Intelligenze dell'agosto 1880 - 1° marzo 1883 circa lo scambio di pubblicazioni legislative;
3. Dichiarazione del 29 settembre - 15 ottobre 1883 per la reciproca comunicazione degli atti di Stato civile;
4. Convenzione dell' 8 luglio 1890 per la tutela della proprietà letteraria;
5. Convenzione del 27 febbraio 1869 per l'estradizione di malfattori;
6. Convenzione del 6 dicembre 1884 per l'estradizione in transito;
7. Dichiarazione del 16-27 maggio 1871 per estendere ai militari la concessione d'estradizione.
8. Scambio di note del 6 marzo-4 aprile 1912 per la comunicazione delle sentenze penali;
9. Convenzione del 9 febbraio 1883 pel gratuito patrocinio (per quanto concerne le materie penali);
10. Dichiarazione dell'11-17 aprile 1875) per la traduzione delle rogatorie scambiate fra i tribunali ungheresi e italiani;
11. Scambio di note del 28 marzo 5 aprile 1871 circa le spese di rimpatrio degli espulsi per misura di polizia;

12. Dichiarazione del 2-6 agosto 1974 per il rimpatrio degli espulsi che hanno perduta la cittadinanza originaria;
13. Scambio di note del 24-28 marzo 1877 circa il trasporto degli espulsi appartenenti ad un terzo Stato;
14. scambio di note del 12-17 dicembre 1896 per il rimpatrio degli indigenti;
15. Convenzione del 25 giugno 1896 per l'assistenza agli ammalati indigenti;
16. Accordo del 23 dicembre 1908 per l'importazione dei prodotti medicinali;
17. Convenzione dell'11 febbraio 1906 contro le epizoozie;
18. Convenzione del 19 settembre 1909 per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro;
19. Scambio di note del 16 maggio-7 luglio 1891 per la comunicazione dei dati dei censimenti;
20. Accordo del 15 febbraio 1889 per la protezione dei marinai abbandonati.

Sotto riserva delle speciali disposizioni del Trattato di Pace, sono inoltre stati richiamati in vigore, per diretta disposizione del Trattato stesso, e quindi a decorrere dal 26 luglio 1921, data dell'entrata in vigore di esso, i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali di cui erano firmatari l'Italia e l'Ungheria, e che sono espressamente indicati nel Trattato.

BRASILE.

Immigranti giunti nel porto di Rio Janeiro. — Secondo i dati pubblicati dalla Direzione del «Servizio de povoamento», l'Intendenza d'Immigrazione del porto di Rio Janeiro visitò, nel 1° trimestre 1922, 135 piroscafi da cui scesero 5.654 immigranti così divisi per nazionalità: tedeschi 202; argentini 49; austriaci 33; armeni 1; danesi 16; francesi 80; greci 8; spagnoli 245; olandesi 6; ungheresi 11; italiani 583; inglesi 60; giapponesi 6; lussemburghesi 3; lettoni 3; nord americani 53; norvegesi 3; portoghesi 3612; polacchi 109; peruviani 2; persiani 1; rumeni 54; russi 24; svizzeri 45; svedesi 9; serbi 7; arabi 133; ceco-slovacchi 20; uruguayani 20; ucrainiani 7; jugoslavi 4.

Secondo la professione si dividevano in 1149 agricoltori, 4137 braccianti e 368 di altre professioni.

Provenivano da porti italiani: 401 da Genova, 34 da Trieste, 153 da Napoli.

C A N A D À

Immigrazione nel primo trimestre del 1922. — Nel primo trimestre del 1922 l'immigrazione ebbe questa entità:

PERIODI	Dalla Gran Bretagna ed Irlanda	Dagli Stati Uniti	Da altri paesi	Totale
1922 - Gennaio	467	1.003	975	2.445
Febbraio	509	1.078	296	2.183
Marzo	1.504	2.670	1.374	5.548
Totale 1° trimestre 1922	2.480	4.751	2.945	10.176
4° trimestre 1921	4.217	5.191	4.575	13.983
1° trimestre 1921	7.232	7.979	5.379	20.590

STATI UNITI D'AMERICA.

Contingentamenti dell'immigrazione. — Essendo state prorogate al 30 giugno 1924 le disposizioni restrittive dell'immigrazione, le quote degli immigranti ammissibili nel periodo 1° luglio 1922 - 30 giugno 1923, calcolate in base al numero degli stranieri residenti negli Stati Uniti secondo il censimento del 1910, sono state determinate per i principali Stati come segue:

Albania	286	Italia	42657
Armenia	330	Norvegia	12202
Austria	7451	Polonia	21076
Belgio	1563	Portogallo	2465
Bulgaria	362	Romana	7411
Cecoslovacchia	14357	Russia	21613
Danimarca	5619	Estonia	1348
Finlandia	3921	Lettonia	1540
Francia	5729	Lituania	2310
Germania	67607	Spagna	912
Grecia	3294	Svizzera	3747
Ungheria	5638	Inghilterra	77206

Le giornate di lavoro perdute nell'industria mineraria. — Sono di grande interesse le seguenti cifre pubblicate dall'*United States Geological Survey* circa il numero delle giornate perdute nella industria mineraria e le cause delle perdita:

A N N I	Giornate di lavoro perdute in seguito a sciopero	Giornate di lavoro perdute per mancanza di sbocchi, mezzi di trasporto ecc.	Totale
1900.	4.878.102	38.122.900	43.001.002
1901.	7333.802	43.780.311	41.514.113
1902.	16.672.217	40.635.223	57.307.440
1903.	1.311.031	48.517.726	49.858.757
1904.	3.382.830	59.800.350	63.243.185
1905.	796.735	59.267.036	60.063.771
1906.	19.201.348	44.595.142	63.796.490
1907.	462.392	52.235.292	52.697.684
1908.	5.449.933	72.731.214	78.181.152
1909.	731.650	64.332.335	65.063.985
1910.	19.250.524	44.693.242	63.943.766
1911.	933.737	63.044.708	64.028.445
1912.	12.527.305	47.506.725	60.034.035
1913.	3.049.412	49.376.615	52.226.227
1914.	11.031.667	66.242.288	77.255.955
1915.	2.467.431	60.836.505	72.303.936
1916.	3.344.586	49.214.165	52.588.751
1917.	2.348.399	40.401.898	42.750.297
1918.	508.526	38.001.284	38.509.810
1919.	15.603.567	61.181.740	76.785.316
TOTALE	124.747.199	1.053.576.708	1.178.323.907